

Disciplinare di gara

Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 101 e 300 posti

DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2. Dotazioni tecniche.....	6
1.3. Identificazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. Documenti di gara.....	7
2.2. Chiarimenti.....	7
2.3. Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO, IMPORTO.....	8
3.1. Durata.....	9
3.2. Revisione prezzi.....	9
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	9
3.4. Valore globale stimato dell'accordo quadro.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	12
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	
14	
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	14
7. SUBAPPALTO.....	15
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
10.1. Regole per la presentazione dell'offerta.....	16
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	19
12.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	22
12.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	22
12.4 Documento di Gara Unico Europeo.....	23
13. OFFERTA TECNICA.....	23
14. OFFERTA ECONOMICA.....	24
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	24
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	25
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26
21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	26
22. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	27
23. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO.....	27
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	30

26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	31
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con decreto a contrarre n. 41282 del 19/09/2024, la Prefettura della Spezia ha deliberato di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura di confronto competitivo, i servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del Capitolato, **costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente, con capacità recettiva compresa tra 101 e 300 posti**. Il fabbisogno presunto di posti è pari a 300 per un periodo di 36 mesi a partire presumibilmente dal 1^a gennaio 2025 ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, se diversa.

L'affidamento avviene ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice) utilizzando la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo).

I concorrenti che intendono presentare offerta mettono a disposizione centri con capienza variabile (tra 101 e 300 posti per ogni centro) in base alle proprie disponibilità. I requisiti di ordine speciale sono calcolati in relazione al numero dei posti offerti dal singolo concorrente, secondo quanto successivamente indicato.

L'accordo quadro è concluso con gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida e che sono collocati, in base all'esito della procedura aperta, in una graduatoria. I successivi contratti di appalto sono stipulati sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno, come meglio specificato nel seguito del disciplinare.

I servizi oggetto della procedura sono eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e ristorazione di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 e s.m.i., e del 10 marzo 2020.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno.

La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio (centri collettivi con capacità ricettiva compresa tra 101 e 300 posti) e della strutturazione della gara per accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.Acquistiinretepa.it

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Il luogo di esecuzione è la provincia della Spezia (codice NUTS ITC34).

Il Codice CIG della presente procedura è B32D91F318

Il Responsabile unico del progetto è il *Vice Prefetto Vicario pro tempore*.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Antonella Bernardini antonella.bernardini2@interno.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Prefettura non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi Regole).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Prefettura può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Prefettura si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico [e fanno piena prova nei confronti degli utenti del sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della normativa vigente] e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul sistema o problematiche tecniche che verranno, ove possibile, segnalate agli utenti con idoneo preavviso. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip s.p.a. e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che

dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara e nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio della Piattaforma o dell'inosservanza della normativa vigente.

A fronte delle violazioni di cui sopra e di irregolarità nell'utilizzo della Piattaforma da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, il MEF, la CONSIP ed il Gestore della Piattaforma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, patrimoniali ed immagine eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art 66 del d.lgs 7/3/2005 n. 82 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato di appalto (DM 4/3/2024) con relativi allegati (Allegato 3 bis - specifiche tecniche; Allegato 3 ter - struttura dell'offerta; Allegato A - tabella dotazione minima del personale; Allegato B - stima costi medi (tabella 101_300 posti); Allegato C- Specifiche operatore sociale; Allegato 4-quater – Specifiche relative alla preparazione e/o fornitura dei pasti; Tabella "frequenze pulizie");
- 2) bando di gara;
- 3) Disciplinare e relativi allegati:
 - a) domanda di partecipazione;
 - b) DGUE;
 - c) modello offerta tecnica – relazione- dichiarazione sostitutiva equivalenze tutele CCNL
 - d) offerta economica (generata dal sistema) , prospetto costi di lavoro e della sicurezza aziendale e modello "Giustificativo offerta economica".
- 4) Patto di Integrità, allegato al decreto del Ministro dell'Interno ed adottato in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- 5) regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
- 6) schema di Accordo Quadro
- 7) schema di convenzione

La documentazione di gara, è accessibile gratuitamente per via elettronica sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: Procedura aperta affidamento servizi accoglienza in centri collettivi con capacità ricettiva compresa tra 100 e 300 posti CIG. n. B32D91F318 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Spezia e sulla Piattaforma.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 9:00 del giorno 20/11/2024 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale . nella sezione "Amministrazione trasparente" al link indicato al paragrafo precedente e sulla Piattaforma

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Prefettura e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Prefettura provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO, IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all'art. 11 del d.lgs 142/2015 costituiti da **centri collettivi messi a disposizione dal concorrente** aventi capacità **ricettiva compresa tra 101 e 300 posti** (art 1, comma 2, lett. b) dello schema di capitolato di cui al DM 4/3/2024)

I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di **uno o più centri, ognuno dei quali con capienza compresa tra 101 e 300 posti.**

I prezzi a base di gara sono

	Descrizione	Prezzo a base di gara
A)	Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente	€ 33,15 <i>pro capite pro die</i>
B)	Fornitura del Kit	€ 173,00 <i>per singolo kit</i>
C)	Fornitura di pannolini per neonati	€ 0,17 <i>per neonati fino a 36 mesi</i>
D)	Materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico	€ 180,00 <i>pari al</i> massimale annuale di spesa per ciascun posto di accoglienza effettivamente dedicato ai minori

Tabella 1

Il servizio di gestione dei centri di cui alla lett. A) si compone delle seguenti prestazioni:

- 1 servizi di accoglienza (prestazione principale – CPV 85311000-2)
- 2 servizio ristorazione e distribuzione pasti (prestazione secondaria – CPV 55300000-3)
- 3 servizi di pulizia di edifici (prestazione secondaria – CPV 90911000-6)

I prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.

A tutti i suddetti prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

Il prezzo pro capite pro die di € 33,15 comprende il costo della manodopera che la Prefettura ha stimato pari ad € 7,51 pro capite pro die calcolato secondo quanto indicato nell'allegato B al vigente schema di capitolato recante "Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza". **Il costo della manodopera non è soggetto al ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo richiamato nel capitolato (codice CNEL T151).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Agli importi sopra indicati si aggiungono i seguenti importi non soggetti a ribasso:

- Ⓔ) € 2,50 *pro capite pro die* per la fornitura del Pocket Money;
- Ⓕ) € 5,00 per la fornitura della tessera telefonica una tantum all'ingresso (cui si applica un turnover pari a 2 per ogni anno);
- Ⓖ) € 500,00 annui per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

Tutti i servizi e le forniture sono rendicontati e liquidati secondo quanto indicato nel capitolato.

3.1. Durata

La durata dell'accordo quadro escluse le eventuali opzioni è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo (presumibilmente 1^a gennaio 2025).

Nel corso della durata dell'accordo quadro la Prefettura potrà stipulare con ciascun sottoscrittore dell'accordo, il contratto di appalto che avrà durata massima di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, come di seguito indicato.

3.2. Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 13, comma 2, del Capitolato di appalto.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto di appalto: la Prefettura si riserva di prorogare il contratto di appalto per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo termini e condizioni indicati all'articolo 14 del capitolato. L'opzione di proroga deve essere sottoscritta nella vigenza dell'accordo quadro, pertanto, scaduto quest'ultimo tale opzione non potrà più essere esercitata.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, lo stesso può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso al momento della proroga.

Opzione di modifica del contratto: la Prefettura si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 150% dell'importo del contratto secondo termini e condizioni indicati all'articolo 13 comma 1 lett. a), b) e c) del capitolato.

3.4. Valore globale stimato dell'accordo quadro

Il valore complessivo dell'accordo quadro, al netto di Iva, è pari ad € 10.889.775. e deriva dalla moltiplicazione tra l'importo di € 33,15 (totale massimo giornaliero di cui all'allegato B) per il numero dei posti indicati in premessa e per la durata di 1095 giorni (durata dell'accordo quadro in giorni).

Il valore globale stimato dell'accordo quadro, ossia il valore complessivo comprensivo dell'opzione di modifica (150%), è pari a € 27.224.437,50

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Prefettura accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume

il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purchè non rivesta la qualifica di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La Prefettura verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Prefettura.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Prefettura.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Prefettura ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico che esegue il **servizio ristorazione** deve possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Prefettura verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Prefettura e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Prefettura tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- B) Per l'operatore economico che svolge il **servizio di pulizia**: Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274. La fascia di classificazione si determina moltiplicando il costo pro capite pro die del servizio di pulizie indicato nell'Allegato B per il numero dei posti offerti dal concorrente e per 365 (giorni). Nel caso in cui siano offerti più centri, la fascia di appartenenza sarà determinata in funzione del numero dei posti presenti nel centro con capacità ricettiva maggiore.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere **un fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della gara di un importo almeno pari al 50 %** dell'importo che deriva dal prezzo massimo giornaliero indicato nell'allegato B, moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 1095 (durata dell'accordo quadro in giorni).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente all'indizione della procedura di gara contratti per servizi analoghi al soggetto dell'appalto, anche in favore di committenti privati per un valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal prezzo *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, lett. A), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 1095 (durata dell'accordo quadro in giorni).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. A), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. B), deve essere posseduto dal componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che eseguirà il servizio di pulizie.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi ai servizi di accoglienza di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui di cui al punto 6.1, lett. A), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di idoneità professionale di cui di cui al punto 6.1, lett. B) deve essere posseduto dal consorzio o dal consorzio esecutore. Con riferimento alla fascia di qualificazione, gli importi di classificazione posseduti dalle singole consorziate sono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le parti del servizio /fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art 119 del Codice, nonché nel rispetto dell'art. 16 del Capitolato d'appalto che stabilisce quali prestazioni l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Prefettura dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, gli aggiudicatari che subentrano nella gestione del servizio in un centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegnano a riassorbire il personale che opera in tale centro.

All'atto della stipula del contratto di appalto, si procederà a definire il piano di riassorbimento, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Prefettura può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla Prefettura o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata inammissibile.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 2/12/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvero offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1. del presente disciplinare

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione.

Nel caso fosse necessario invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più files. Per quanto concerne invece l'area Comunicazioni della Piattaforma, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l'invio di più comunicazioni

10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico dovrà produrre la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura aperta sul sito www.acquistiinretepa.it inserendo la stessa nelle varie sezioni della Piattaforma sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
DGUE per ciascun partecipante (in forma singola o raggruppata) e autocertificazione su corrispondenza file .pdf a .xml	Amministrativa
Patto d'integrità	Amministrativa
Attestazione del pagamento del bollo a domanda di partecipazione/dichiarazione di esenzione	Amministrativa
Documentazione soggetti associati (atto costitutivo e statuto, contratto di rete, mandato collettivo ecc) eventuale	Amministrativa
Documentazione a corredo (procure)	Amministrativa

Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Altra documentazione eventuale	Amministrativa
Documentazione tecnica	
Documento	Busta
Modello Offerta tecnica e documenti a corredo (eventuali certificazioni lingua, protocolli, accordi, intese)	Tecnica
Dichiarazione sostitutiva di equivalenza CCNL (eventuale)	Tecnica
Documentazione economica	
Documento	Busta
Offerta economica generata dal sistema	Economica
Prospetto costi della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera	Economica
Giustificazioni offerta	Economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Prefettura considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente **per 270 giorni** dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Prefettura entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Prefettura procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Prefettura può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Prefettura può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma Acquistiinrete per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;

- 4) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 12.3;
- 5) attestazione pagamento imposta di bollo/dichiarazione di esenzione
- 6) ricevuta di pagamento del contributo ANAC
- 7) patto d'integrità sottoscritto per accettazione (allegato 6)

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 5 al presente disciplinare di gara e deve essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore e caricata sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Prefettura la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Prefettura ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- la forma di partecipazione alla procedura di cui all'art 65, comma 2 del codice;
- I dati identificativi: nome cognome data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc. dei soggetti di cui all'art 94, comma 3 del codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare al proprio personale il CCNL indicato al punto 3 **oppure** di applicare un diverso contratto al proprio personale ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato al punto 3 nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata **oppure** di applicare un diverso contratto che garantisce le stesse tutele economico e normative previste da quello indicato al punto 3, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica.
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.
- di garantire, secondo quanto indicato dal punto 8, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Prefettura reperibile al seguente indirizzo:
https://www.prefettura.it/laspezia/contenuti/Codice_di_comportamento_dei_dipendenti_publici_dpr_16_aprile_2013_n.62-63513.htm e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente disciplinare;
- per gli enti e le associazioni di promozione sociale: che lo Statuto e/o l'atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
- per gli altri soggetti senza scopo di lucro: che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;
- **per il soggetto che si impegna ad eseguire il servizio di ristorazione:** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Prefettura la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- **nel caso di aggregazioni di retisti:**
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

E' fatta salva l'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/2017, articolo 82.

12.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12.4 Documento di Gara Unico Europeo

L'eDGUE deve essere presentato in formato .PDF FIRMATO digitalmente e .XML NON firmato digitalmente con autodichiarazione di conformità redatta dall'operatore economico in cui si attesta che il contenuto dell'eDGUE in formato.pdf è il medesimo di quello in formato.xml

-dall'operatore singolo

-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari GEIE , da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta

-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

13. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di cui al precedente punto 10 , a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta - da redigere con l'utilizzo del modello allegato -7 è predisposta secondo quanto indicato nell'allegato del Capitolato 3-ter –Criteri di valutazione offerta centri collettivi con capacità ricettiva compresa tra 101 e 300 è posto ed è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 10.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e nei relativi allegati.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma con le seguenti modalità: inserimento nell'apposita sezione della Piattaforma dei valori richiesti solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dalla Piattaforma in formato pdf "Offerta Economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la Piattaforma dopo averla : a)scaricata e salvata sul proprio PC; b) sottoscritta digitalmente]. L'offerta è formulata secondo quanto indicato nell'allegato 3-TER criteri valutazione offerta centri collettivi con capacità ricettiva compresa tra 101 e 300 posti (allegato) e deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 10.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai punteggi e alle formule previste nell'allegato 3-TER criteri valutazione offerta centri collettivi con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti (allegato)

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 6/12/2024, alle ore 9:30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'Amministrazione si riserva di esperire la gara anche in presenza di un solo concorrente

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Prefettura, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Prefettura comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 17, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari a superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara .

La Prefettura si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di *struttura di supporto istituita ad hoc*] ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Prefettura può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato dalla Prefettura, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele al fine di garantire il rispetto della clausola sociale nei termini indicati al punto 8.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Prefettura procede, inoltre, a:

- a) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 (ove non già posseduti) e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- b) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l'impegno del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile al concorrente proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo;

Successivamente la procedura si distingue in due fasi:

- sottoscrizione dell'accordo quadro con gli operatori economici collocati in graduatoria sulla base delle condizioni offerte dai medesimi;
- stipula dei contratti di appalto – senza riapertura del confronto competitivo – con ciascuno dei sottoscrittori dell'accordo quadro, in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni.

22. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione ha luogo entro *60 giorni dall'aggiudicazione*, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Prefettura, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

23. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria, e sentito l'Ente locale interessato ai sensi dell'art 11, comma 2 del d.lgs 142/2015 per l'attivazione di nuove strutture.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Prefettura procede a:

- a) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- b) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, antinfortunistica, prevenzione incendi e sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare l'aggiudicatario dovrà produrre:

- le certificazioni di agibilità e conformità urbanistica rilasciate dal Comune di riferimento;
 - le certificazioni di conformità degli impianti elettrici e termo-idraulici alle prescrizioni di legge
 - una dichiarazione asseverata sottoscritta in originale dal tecnico abilitato iscritto al proprio ordine professionale attestante che la struttura proposta:
 - è in possesso delle prescritte certificazioni igienico sanitarie, conforme alla vigente normativa in materia antinfortunistica, di prevenzioni incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008,
 - non presenta danni o criticità strutturali riconducibili agli eventi sismici o ad eventi di carattere idrogeologico, geomorfologico e idraulico;
 - non è ubicata in zone soggette ad alta/media pericolosità geomorfologica per frana; in caso di ubicazione dell'immobile in zona a bassa pericolosità geomorfologica per frana, che il gestore ha adottato procedure di autoprotezione e di informazione agli utenti da allegare al regolamento del Centro;
 - non è ubicata in zone soggette a pericolosità idrogeologica e idraulica; in caso di ubicazione in aree soggette a pericolosità idrogeologica e idraulica (bassa, media, alta) secondo la zonizzazione prevista dal Piano di Bacino di riferimento, che il gestore ha adottato le procedure di autoprotezione in relazione al livello di rischio e di informazione agli utenti da allegare al regolamento del Centro. L'efficacia delle misure adottate in sede di piano di Protezione civile, di autoprotezione e di informazione agli utenti, sarà oggetto di verifica da parte della Prefettura in qualsiasi momento;
 - può ospitare un numero massimo di ospiti (da specificare) calcolando prendendo a riferimento la delibera G.R. Liguria n. 346/2017 "disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui ai titoli IV e VI della L. R, n. 32/2014" con riguardo alle strutture ricettive definite "Ostelli" giuste indicazioni acquisite in data 8/11/2017 dalla ASL n. 5 "Spezzino"
- c) curricula e contratti di lavoro del personale che svolgerà il servizio.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la

Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

Sottoscrizione dei contratti d'appalto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata (allegato)

L'appaltatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta:

- la garanzia definitiva pari al 10%, modificata secondo quanto indicato all'articolo 117, comma 2 del Codice da calcolare sull'importo del contratto.
- contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e per la fornitura dei detergenti per l'igiene personale e dei prodotti in tessuto carta dei criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia, l'appaltatore:

- presenta la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2;
- dichiara se intenderà o meno far uso di macchine per le pulizie e, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale di cui al punto 3 "Macchine";
- presenta la lista completa dei prodotti che si impegna a fornire (relativi a "C.p.v. 33711900-6: Sapone" di cui alla lett. G del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute;
- presenta la lista dei prodotti in tessuto carta che si impegna a fornire (relativi a "C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli" di cui alla lett. F del citato d.m), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute, tenendo conto di quanto eventualmente indicato in offerta.

L'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

Sostituzione degli immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Prefettura:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm. nel codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Prefettura [https://www.prefettura.it/laspezia/contenuti/Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dpr 16 aprile 2013 n. 62-63513.htm](https://www.prefettura.it/laspezia/contenuti/Codice_di_comportamento_dei_dipendenti_publici_dpr_16_aprile_2013_n.62-63513.htm)

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri **ex articolo 213 del Codice**.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

A) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RDP):

Titolare del trattamento è il Ministero dell'Interno con sede in Piazza del Viminale 1, 00184 Roma.

PEC: rdp@pec.interno.it – Centralino +39 064651

B. Il Responsabile della protezione dati (RPD) è contattabile ai seguenti contatti:

- indirizzo e-mail :responsabileprotezionedati@interno.it
- indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla presente procedura di gara, in particolare per verificare la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini della verifica delle cause di esclusione e dei criteri di selezione di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Prefettura ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Prefettura in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il trattamento dei dati personali è pertanto legittimato da:

- a. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR);
- b. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR);
- c. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR).

Natura dei dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici (a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione) di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità sopra indicate, nonché i dati giudiziari e tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti, quali ad esempio:

- a) all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata sul sito della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Periodo di conservazione dei dati

La Prefettura conserva i dati personali dell'aggiudicatario per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La Prefettura non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 par. 1 e 4, GDPR.

Diritti del concorrente /'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.

Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Il Vice Prefetto Vicario
(Venturo)